



Come si richiede la pubblicazione di matrimonio. Informazioni importanti.

Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di accertare che gli sposi, maggiorenni e di sesso diverso, non abbiano impedimenti legali al matrimonio e di rendere nota la loro intenzione di contrarre matrimonio al fine di consentire, a chi ne abbia interesse e sia legittimato dalla legge (artt. 102 e ss. del codice civile (c.c.) e 59 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 (dPR 396/2000)), nel solo caso in cui sia a conoscenza di impedimenti legali al matrimonio (previsti dagli artt. da 84 a 89 del c.c.) di presentare opposizione alla celebrazione.

Essa è obbligatoria per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cittadinanza posseduta (italiana, straniera o apolidia), residenti in Italia o, in caso di stranieri, anche solamente ivi domiciliati o, in caso di cittadini italiani, anche se residenti all'estero; deve essere richiesta dagli sposi al competente Ufficiale dello Stato civile, al fine della celebrazione del matrimonio sul territorio italiano (Ambasciate e consolati italiani compresi); può essere dispensata o ridotta nel termine di affissione, solo con decreto del tribunale ordinario (cfr. artt. 93 e 100 del c.c.). La sua omissione non autorizzata, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli sposi e dell'Ufficiale dello Stato civile inadempiente e comunque non dispensa gli stessi sposi dal possesso dei requisiti e dall'inesistenza delle condizioni impeditive, previsti dalla normativa vigente, ai fini della celebrazione del matrimonio (cfr. artt. 134 e ss. c.c.).

Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti e non trovarsi in una delle condizioni che ne impediscano la celebrazione.

1. I requisiti necessari per contrarre matrimonio e le condizioni che ne impediscono la celebrazione.

Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del c.c. stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l'assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.

- **L'art. 84 stabilisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio.** Attualmente, i cittadini raggiungono la maggiore età, prevista per contrarre matrimonio, con il compimento dei diciotto anni. Lo stesso art. consente al minore che ha compiuto i 16 anni di età di chiedere al tribunale per i minori (tpm) l'ammissione al matrimonio. Il decreto definitivo del tpm deve essere prodotto dagli sposi all'Ufficiale dello Stato civile competente.
- **L'art. 85 stabilisce che non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.** In caso che sia in corso una procedura per la dichiarazione dell'interdizione per infermità di mente, il matrimonio può essere sospeso con ordine del Pubblico Ministero.
- **L'art. 86 prevede che chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente, non può contrarre matrimonio.**
- **L'art. 87 stabilisce invece che determinati rapporti di parentela, di affinità e di adozione costituiscono impedimenti al matrimonio.** Per alcuni rapporti il medesimo art. stabilisce che

gli sposi possano chiedere l'autorizzazione al tribunale ordinario competente (t.o.). Il decreto definito del t.o. deve essere prodotto dai nubendi all'Ufficiale dello Stato civile competente.

- **L'art. 88 prevede nel caso in cui un nubendo sia stato condannato con sentenza definitiva per omicidio consumato o anche solo tentato, nei confronti del coniuge dell'altro nubendo con cui intende contrarre matrimonio, questo non possa essere celebrato.** In caso di procedimento in corso per l'accertamento di tale ipotesi di reato, il matrimonio possa essere sospeso.
- **L'art. 89 prevede per la donna già coniugata il divieto temporaneo di nuove nozze.** In questo caso la sposa deve attendere che decorrano 300 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza di divorzio, passata in giudicato, o di quella che ha dichiarato definitivamente l'annullamento del matrimonio, ovvero dopo la data di decesso dell'ex marito, prima di contrarre il nuovo matrimonio. Tale articolo prevede al comma (co) 1, alcuni casi in cui il divieto in argomento non si debba applicare, al co 2, alcuni casi in cui il t.o. competente possa autorizzare la sposa a contrarre il nuovo matrimonio in costanza di tale divieto. Il decreto definitivo, che ammette al matrimonio la sposa a cui è prevista l'applicazione del presente divieto temporaneo di nuove nozze, deve essere prodotto dagli sposi al competente Ufficiale dello Stato civile.

L'ufficiale di stato civile competente ha il compito di verificare che non sussistano stati, qualità personali o fatti che possano costituire una violazione di tali norme. Questa attività inizia subito dopo l'avvio della procedura e si conclude prima che gli sposi siano invitati a mezzo mail o, in mancanza, per telefono, a presentarsi personalmente, previo appuntamento fissato per telefono, avanti a detto Ufficiale per la sottoscrizione del verbale di richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (cfr. artt. 51 e ss del DPR 396/2000).

2. Documenti necessari alla pubblicazione di matrimonio.

La predetta attività dell'Ufficiale di Stato civile, consiste nell'acquisire d'ufficio, presso i comuni o le autorità italiani ove sono depositati, i documenti degli sposi, che di norma sono: il loro valido documento d'identità, l'atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, l'atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l'atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo, e la sentenza definitiva del divorzio della sposa già coniugata al fine di accertare l'esclusione del divieto temporaneo di nuove nozze di cui al co 1 dell'art. 89 del c.c. *(salvo che l'interessata non produca sin dall'avvio della procedura una copia di tale sentenza, che deve risultare annotata nell'atto del suo precedente matrimonio)* - (cfr 54 del DPR 396/2000).

Come già sopra descritto, se esiste un impedimento *cosiddetto derogabile* a cura del competente tribunale, **i nubendi sono tenuti a presentare il relativo decreto autorizzatorio definitivo che ha rimosso tale impedimento al fine di procedere regolarmente con le pubblicazioni** (cfr. art. 52 DPR 396/2000).

Le pubblicazioni, come già fatto cenno sopra, per gravissimi motivi può essere omessa e per gravi motivi ridotta rispetto al termine ordinario, con decreto del competente t.o. e, anche in questo caso, i nubendi devono produrre il relativo provvedimento giudiziale (cfr. artt. 100 c.c. e 58 DPR 396/2000).

La pubblicazione può essere richiesta dagli sposi anche mediante un loro procuratore speciale, munito di procura risultante da scrittura privata, sottoscritta con firma non autenticata, corredata

dalla copia di un valido documento d'identità degli sposi mandanti e dello stesso mandatario speciale (*cf. artt. 96 c.c. 12 co 7 e 50 DPR 396/2000*).

Il cittadino comunitario o straniero è tenuto a produrre la dichiarazione circa il nulla osta al matrimonio, prevista dall'art. 116 co 1 del c.c. e rilasciata dall'autorità diplomatico o consolare in Italia del suo Paese di cittadinanza, ovvero dall'autorità locale sita nel medesimo Paese, con le indicazioni necessarie per la verifica della sua identità personale e del rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai sopra descritti artt. del c.c. (*cf. 84-89*) e richiamate dal co 2 del medesimo art. 116. Detto nulla osta è soggetto alla legalizzazione prefettizia, salvo che il Paese di rilascio sia un Paese membro dell'Ue o abbia aderito ad una convenzione internazionale (*cf. Convenzione di Londra 07/06/1968*), ovvero sottoscritto un accordo vincolante con lo Stato italiano, che ne preveda l'esenzione. In caso che sia redatto nella lingua del Paese di rilascio, esso deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale in *italiano* (*cf. artt. 21 co 3 e 22 DPR 396/2000 e 33 del DPR 445/2000*).

I cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, rilasciato dalla competente autorità del proprio paese di cittadinanza, su modello plurilingue allegato alla medesima Convenzione.

I cittadini comunitari possono utilizzare il modello standard multilingue di cui al Regolamento Ue n. 2016/1191 per la traduzione in italiano del certificato di capacità matrimoniale o del nulla osta al matrimonio, redatti nella lingua del Paese membro d'origine.

Per i cittadini statunitensi, australiani e titolari dello status di rifugiato politico, devono produrre specifici documenti previsti, rispettivamente, dallo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Usa, approvato con legge n. 1195/1965, ed il Governo dell'Australia, approvato con legge n. 233/2002 e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2022. I documenti rilasciati dalle autorità statunitensi ed australiane sono soggetti a legalizzazione prefettizia.

*L'ufficio dello Stato civile, su richiesta degli interessati, trasmessa via mail, può fornire la **nota informativa** sui documenti che i cittadini non italiani devono produrre al fine di contrarre matrimonio in Italia.*

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio concordatario (cattolico avente effetti civili) devono altresì produrre prima o al più tardi al momento della firma del verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio, la richiesta della pubblicazione di matrimonio alla casa comunale del Parroco celebrante (*cf. art. 6 legge 847/1929*).

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio, secondo un culto religioso ammesso nello Stato italiano, ai sensi della legge n. 1159/1929, devono altresì produrre la lettera di disponibilità alla celebrazione del matrimonio di un Ministro del proprio culto, munito dell'autorizzazione governativa della sua nomina all'esercizio del suo Ministero, corredata dalla copia per immagine ben definita in pdf o cartacea di un suo valido documento d'identità e del decreto del Ministro dell'Interno dello Stato italiano che ha approvato la sua nomina a Ministro di culto (*cf. art. 3 l. 1159/1929*).

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio, secondo un culto dotato d'intesa e approvata con legge dallo Stato italiano sono tenuti, alla pari di chi intende contrarre matrimonio civile, **ad avviare la procedura per la richiesta della pubblicazione di matrimonio** e sottoscrivere il relativo verbale

avanti al competente Ufficiale dello Stato civile, **comunicando** a quest'ultimo, sin dall'avvio della procedura, **la denominazione del loro culto dotato d'intesa**.

3. Come si esegue la pubblicazione di matrimonio

La pubblicazione si esegue con l'affissione all'albo pretorio dei competenti comuni o consolati italiani all'estero di un atto di pubblicazione di matrimonio contenente le generalità degli sposi, i termini della pubblicazione ed eventualmente quello di riduzione del termine ordinario, **per un periodo pari ad almeno otto giorni interi e consecutivi** (*cfr. artt. 55 del dPR 396/2000 e 100 del c.c.*).

Nel caso in cui l'Ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio, rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al competente tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (*art. 98 c.c.*).

L'avvio della procedura avviene su iniziativa degli sposi e il verbale della richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere sottoscritto dai medesimi o da un loro procuratore speciale, **presso il comune di loro residenza o, in caso di stranieri non residenti, di loro domicilio, in Italia ovvero, in caso di residenze o domicili diversi, presso il comune di residenza o di domicilio di uno di loro. La pubblicazione tuttavia viene eseguita, in caso di residenze o domicili diversi, in entrambi i comuni di residenza o di domicilio ovvero, in caso di italiano iscritto Aire, in quanto residente all'estero, presso il comune di residenza o di domicilio di uno di loro e presso il consolato italiano del luogo di residenza all'estero del cittadino iscritto aire** (*cfr. artt. 94 e 96 c.c. e 13 e 14 del decreto legislativo n. 71/2011*). La richiesta all'altro comune o consolato italiano competenti ad eseguire la pubblicazione viene inviata direttamente dall'Ufficio di Stato civile presso cui gli sposi avviano la procedura e dopo che abbiano firmato avanti all'Ufficiale dello Stato civile il verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio (*cfr art. 53 dPR 396/2000*).

I cittadini italiani entrambi aire e residenti all'estero avviano la procedura e sottoscrivono il verbale della richiesta di pubblicazione di matrimonio presso il Consolato italiano del luogo della loro residenza o di quello della residenza di uno di loro, ovvero del luogo all'estero di celebrazione del matrimonio (*cfr. 13 e 14 del d.lgs n. 71/2011*).

Gli stranieri non residenti né domiciliati in Italia devono fare richiesta di celebrazione presso il comune di matrimonio. L'Ufficiale dello Stato civile di tale comune, dopo aver accertato che gli sposi non sono residenti né domiciliati in Italia e aver acquisito il prescritto nulla osta al matrimonio rilasciato agli sposi dalla loro competente autorità straniera in Italia (*cfr art. 116 c.c.*), inviterà gli sposi a prendere appuntamento per la firma dell'apposito verbale in cui verrà dato atto che gli stessi sono esenti dalla pubblicazione di matrimonio e non sussistono impedimenti al loro matrimonio occasionalmente celebrato in Italia: a tal fine, rilascerà l'autorizzazione al matrimonio solo dal quarto giorno successivo a quello in cui è stato sottoscritto il predetto verbale (*cfr. art. 116 co 3 c.c., decreto Ministro dell'Interno – allegato b) – modello n. 5 e massima del medesimo Ministero – Massimario ed. 2012*).

4. Cosa si ottiene decorsi i termini di pubblicazione

Decorsi i termini delle pubblicazioni di matrimonio, pari a otto giorni in ciascun comune o consolato italiano competenti (come sopra descritto) e ulteriori tre giorni dopo la fine dell'unica o

dell'ultima pubblicazione di matrimonio, in caso che nessuno abbia presentato o notificato opposizioni alla celebrazione del matrimonio, l'Ufficiale dello Stato civile avanti al quale i nubendi hanno richiesto la pubblicazione di matrimonio, sottoscrivendo il relativo verbale, **rilascia ai medesimi l'autorizzazione al loro matrimonio civile, concordatario o religioso, che gli consente di fare la celebrazione nei 180 giorni successivi da consegnare all'autorità civile o religiosa celebrante** (cfr. artt. 55, 57, 59, 60 e 61 del dPR 396/2000, 7 della l. 847/1929 e 99 del c.c.).

Il documento che autorizza il matrimonio è il seguente:

- **per il matrimonio civile da celebrarsi in Legnano:** il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio o, in caso di cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia, il certificato relativo alla sottoscrizione del verbale di richiesta della celebrazione del matrimonio, emesso e trattenuto agli atti dell'ufficio di Stato civile del comune di Legnano (cfr. artt. 57 del dPR 396/2000 e 116 co 3 c.c.);
- **per il matrimonio civile da celebrarsi in un comune diverso da Legnano, su richiesta scritta degli sposi indicante i motivi di necessità o convenienza,** richiesta di celebrazione al comune di matrimonio, trasmessa dall'ufficio di Stato civile di Legnano a quello del comune di matrimonio, a mezzo pec e sottoscritta con firma digitale (cfr. art. 109 del c.c.);
- **per il matrimonio concordatario da celebrarsi in qualsiasi comune italiano:** il certificato dell'inesistenza di cause ostative alla celebrazione del matrimonio cattolico valido agli effetti civili, consegnato dall'ufficio di Stato civile di Legnano personalmente agli sposi o a uno di loro (cfr. artt. 7 della l. 847/1929);
- **Per il matrimonio religioso secondo un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159/1929 da celebrarsi in Legnano:** l'autorizzazione al matrimonio al Ministro di Culto celebrante, la cui nomina è stata approvata con decreto del Ministro dell'Interno, consegnata dall'ufficio di Stato civile di Legnano personalmente agli sposi o a uno di loro;
- **Per il matrimonio religioso secondo un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159/1929 da celebrarsi in comune diverso da Legnano,** richiesta di rilasciare l'autorizzazione al matrimonio al Ministro di Culto celebrante, la cui nomina è stata approvata con decreto del Ministro dell'Interno, trasmessa dall'ufficio di Stato civile di Legnano a quello di matrimonio, via pec (cfr. artt. 8 della l. 1159/1929 e 26 del r.d. n. 289/1930);
- **per il matrimonio religioso, secondo un culto dotato d'intesa approvata con legge, da celebrarsi in qualsiasi comune italiano,** nulla osta al matrimonio in duplice originale, previsto e con il contenuto stabilito dalla legge d'intesa, consegnato dall'ufficio di Stato civile di Legnano personalmente agli sposi o a uno di loro.

5. Tempistica necessaria per la conclusione della procedura

Per l'istruttoria documentale a cura dell'Ufficiale dello Stato civile competente, che segue obbligatoriamente all'avvio della presente procedura, avente il fine di accertare la non esistenza d'impedimenti matrimoniali in capo ai nubendi, **la normativa vigente non prevede un termine preciso per la sua conclusione**. Considerato che per l'acquisizione di documenti depositati presso autorità pubbliche diverse dall'ufficio di Stato civile di Legnano, sono necessari 45 giorni (*termine ordinatorio*); per l'appuntamento per la firma del verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio, il tempo d'attesa è di 30 giorni (*termine ordinatorio*); richiamata la tempistica stabilita

dall'art. 55 del DPR n. 396/2000, circa la durata minima di affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio all'albo pretorio on line del comune di residenza di entrambi gli sposi: 8 giorni interi in ciascun comune previsto e quella di cui all'art. 99 del c.c., che stabilisce che il matrimonio non può essere celebrato prima del 4 giorno dopo compiute le pubblicazioni di matrimonio; richiamato altresì l'art. 2 co 2, 3 e 4, della legge 241/1990, che disciplina i termini massimi di conclusione di un procedimento amministrativo, **Il procedimento della richiesta di pubblicazione ha una durata di 90 giorni (*tempistica ordinatoria*) dall'avvio su istanza di parte.**

I nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio dopo il rilascio del prescritto documento autorizzatorio. Trascorso tale termine, se il matrimonio non è stato celebrato, la richiesta della pubblicazione e le verifiche documentali espletate dall'Ufficio dello Stato civile, si considerano come non avvenute (*art. 99 co 2 c.c.*). Per contrarre il matrimonio occorre pertanto procedere a richiedere di nuovo la pubblicazione di matrimonio.

Cosa fare se vuoi sposarti a Legnano

All'esito positivo della presente procedura gli sposi possono presentare la richiesta di prenotazione della sala, giorno e ora per il matrimonio civile, nel rispetto della disciplina a tal fine approvata con delibera della Giunta comunale.

Le sale prenotabili sono:

sala riunione al 1 piano del palazzo di via Gilardelli, 21 (*accessibile solo agli sposi e due testi – uno per ogni sposo – disponibilità gratuita per il tempo sufficiente alla celebrazione*);

sala stemmi al piano terra di palazzo Malinverni, p.zza San Magno, 9 (*accessibile anche agli invitati – soggetta al pagamento della relativa tariffa e disponibile per un max. di 1 ora*);

sale cenobio e Prevati al Castello Visconteo, c.so Toselli (*accessibile anche agli invitati – soggetta al pagamento della relativa tariffa e disponibile per un max. di 1 ora*);

sala Pagani presso il Leone da Perego, in via Gilardelli, 10 (*accessibile anche agli invitati – soggetta al pagamento della relativa tariffa e disponibile per un max. di 1 ora*).

Gli sposi possono presentare la richiesta di prenotazione della sala, giorno e ora del matrimonio civile a Legnano al momento della sottoscrizione del verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio. Tale prenotazione non costituisce obbligo per l'Ufficiale dello Stato civile di celebrare il matrimonio, nel caso in cui all'esito della procedura di richiesta della pubblicazione di matrimonio, sussista un impedimento alla celebrazione, ovvero la pubblicazione di matrimonio non sia stata eseguita senza opposizioni o il certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio non sia stato rilasciato dai competenti comuni in cui la stessa è stata eseguita (*cfr. art. 112 del c.c., artt. 53, 57 e 59 del DPR 396/2000*).

Per ulteriori informazioni sulla prenotazione del matrimonio civile nella città di Legnano, consultare la scheda informativa di servizio per il cittadino, a tal fine predisposta, alla pagina del sito web di questa amministrazione, ovvero contattando, via mail, telefono o di persona, previo appuntamento, l'Ufficio dello Stato civile di questa città.